




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 45 e abb.

**Disposizioni concernenti le missioni all'estero
svolte dal personale appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare**

(Nuovo testo unificato)

N. 54 – 5 maggio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 45 e abb.

Disposizioni concernenti le missioni all'estero
svolte dal personale appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare

(Nuovo testo unificato)

N. 54 – 5 maggio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 45 e abb.

Titolo breve: Legge quadro missioni internazionali

Iniziativa: parlamentare
in prima lettura alla Camera

Commissioni di merito: III Commissione
IV Commissione

Relatori per le Commissioni di merito: Manciuilli
Causin

Gruppo: PD
AP

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: III Commissione e IV Commissione in sede referente

Oggetto: testo unificato

INDICE

ARTICOLI DA 01 A 3 E ARTICOLO 22	- 3 -
DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE	- 3 -
ARTICOLI DA 4 A 6.....	- 4 -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN MISSIONI INTERNAZIONALI	- 4 -
ARTICOLO 7	- 7 -
TRATTAMENTO ASSICURATIVO, PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE	- 7 -
ARTICOLO 8	- 10 -
PERSONALE PRIGIONIERO O DISPERSO.....	- 10 -
ARTICOLI DA 9 A 11.....	- 10 -
PROLUNGAMENTO FERMA E RICHIAMI IN SERVIZIO, VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO E PARTECIPAZIONE A CONCORSI INTERNI. -	
10 -	
ARTICOLI DA 12 A 14.....	- 11 -
UTENZE TELEFONICHE DI SERVIZIO, ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E LICENZE	- 11 -
ARTICOLO 15.....	- 12 -
CONSIGLIERE PER LA COOPERAZIONE CIVILE.....	- 12 -
ARTICOLO 16.....	- 12 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE.....	- 12 -
ARTICOLI 17 E 18.....	- 13 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTABILE	- 13 -
ARTICOLO 21.....	- 14 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA AEROMOBILI DI STATO	- 14 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame¹ reca disposizioni volte a definire un quadro normativo di carattere generale applicabile alle missioni internazionali delle Forze armate e dalle Forze di polizia.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 01 a 3 e ARTICOLO 22

Disciplina generale in materia di missioni internazionali di pace

Le norme definiscono l'ambito generale di applicazione delle disposizioni (articolo 01) e disciplinano il procedimento relativo alla deliberazione (da parte del Consiglio dei Ministri) e all'autorizzazione delle Camere (con appositi atti di indirizzo) della partecipazione italiana alle missioni internazionali² (articoli 1 e 2). Viene, quindi, prevista l'istituzione³ di un Fondo per il finanziamento di tali missioni, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità (articolo 3). Le disposizioni del provvedimento si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo (articolo 22).

Si evidenzia che, per il finanziamento degli interventi di proroga delle missioni internazionali, l'art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) già prevede un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del MEF, le cui dotazioni sono annualmente fissate con legge di stabilità. A tale riguardo, si rammenta che l'art. 1, comma 178 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ai fini della proroga per il 2015 e per il 2016 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace ha integrato il fondo in riferimento di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

¹ Nel testo risultante dall'abbinamento delle proposte di legge A.C.45 (Cirielli), A.C. 933 (Duranti) A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri) e dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito (Commissioni riunite III e IV).

² Viene, altresì, previsto che entro il 31 marzo di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione analitica sulle missioni in corso nonché sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

³ Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nulla da osservare al riguardo per i problemi di quantificazione.

Dal punto di vista procedurale non appare chiaro con quali modalità si dovrà provvedere a definire la spesa per ciascuna missione a valere nelle risorse del Fondo. Si ricorda in proposito che, in base all'attuale quadro normativo, al finanziamento sulle missioni si provvede con appositi provvedimenti di carattere legislativo presentati alle Camere e corredati di relazioni tecniche che quantificano le relative occorrenze finanziarie.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 1), con riferimento all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, la cui dotazione è rimessa annualmente alla legge di stabilità, appare necessario chiarire che sul predetto Fondo sono destinate a confluire le risorse attualmente iscritte a bilancio sul Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (cap. 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), il cui stanziamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), è stato incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al riguardo, si osserva che il citato Fondo, in considerazione degli utilizzi già effettuati dall'inizio dell'esercizio finanziario, reca per il 2015 disponibilità pari ad euro 19.424.469.

ARTICOLI da 4 a 6

Trattamento economico del personale impiegato in missioni internazionali

Normativa vigente: Il RD n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Tale disciplina è stata integrata dal DPR n. 286/1971, che, tra l'altro, per la determinazione dell'importo di tale indennità rinvia ad un decreto ministeriale. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare gli importi delle diarie di missione, da ultimo con il DM (MEF) 27 agosto 1998 che suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata allo stesso decreto. La tabella in riferimento è stata da ultimo modificata dai DM 13 gennaio e 6 giugno 2003, che hanno determinato le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Le norme recano la disciplina relativa al trattamento economico e giuridico del personale - militare e civile – impiegato in missioni internazionali di pace; ciò al fine di definire, all'interno di un quadro legislativo di carattere generale, l'assetto normativo che ha finora regolamentato tale materia in ciascun provvedimento di proroga delle missioni (articoli da 4 a 17).

Le disposizioni, nello specifico, prevedono che al personale impegnato in missioni internazionali, per tutta la durata delle stesse, in aggiunta allo stipendio, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, spetti:

- l'indennità di missione, di cui al R.D. n. 941/1926, calcolata secondo le diverse località di destinazione, nella misura intera incrementata del 30 per cento, o nella misura del 98 per cento, nel caso si usufruisca o meno di vitto e alloggio gratuito. L'indennità è disposta al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti direttamente da organismi internazionali (articolo 4, commi da 1 a 3)

L'articolo 4 prevede, inoltre, che l'indennità di missione estera venga corrisposta anche durante i periodi di riposo e di recupero fruiti fuori dal teatro operativo e in costanza di missione (comma 4). Ai fini della corresponsione di tale indennità i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata vengono equiparati ai volontari in servizio permanente (comma 5). Non si applica la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione all'estero prevista ai sensi dell'art. 28, comma 1, del DL n. 223/2006⁴ (comma 6). Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione in riferimento, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio (comma 7);

- il compenso forfetario di impiego, ovvero la retribuzione per lavoro straordinario, al personale militare delle unità navali impiegate in missioni internazionali quando non sia prevista la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 4 (articolo 5).

Il comma 1, dell'articolo 5, prevede che il compenso in parola venga corrisposto in deroga ai limiti previsti - rispettivamente - dall'art. 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e dall'art. 10, comma 3, della legge n. 231/1990 (limiti orari individuali). Il compenso è corrisposto, inoltre, ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata

⁴ Analogamente a quanto previsto dai precedenti decreti di proroga delle missioni internazionali.

quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente. Si evidenzia che disposizioni di contenuto analogo a quello del comma 1, sono previste anche in precedenti decreti di proroga missioni internazionali⁵, da ultimo in particolare l'art. 5, comma 4, del DL n. 4/2014. Viene, altresì disposto, al comma 2, che nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'art. 3, comma 82, della legge n. 244/2007. La norma richiamata prevede che la spesa per prestazioni di lavoro straordinario debba essere contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per il 2007;

- L'indennità di impiego operativo, nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base⁶, se si tratta di militari in servizio permanente, e a 70 euro, per i volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Tali indennità sono previste in sostituzione, se più favorevole, dell'indennità di impiego operativo di base, ovvero dell'indennità pensionabile percepita (articolo 6)

Viene, inoltre, prevista l'applicazione dell'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al DPR n. 1092/1973, nonché dell'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986. Le norme richiamate prevedono, rispettivamente, che il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra⁷ e che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti a talune categorie di lavoratori nonché le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Al riguardo, si prende atto che le missioni saranno finanziate nei limiti delle disponibilità di un Fondo e che le norme in esame appaiono in gran parte finalizzate a consolidare, in un quadro normativo generale, quanto già previsto per prassi nei singoli provvedimenti di proroga delle missioni internazionali e che, per espressa disposizione dell'articolo 22, le medesime norme non si applicano alle missioni internazionali in corso⁸. Ciò premesso appare comunque opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione che consentano di valutare l'effettiva portata innovativa delle disposizioni introdotte e gli effetti finanziari alle

⁵ Da ultimo l'art. 15, comma 4, del DL n. 7/2015.

⁶ Di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 78/1983.

⁷ È aumentato di un terzo anche il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

⁸ Autorizzate fino al 30 settembre 2015, al dal DL n. 7/2015.

stesse ascrivibili. Nello specifico andrebbe chiarito se le norme introdotte siano volte a definire un trattamento di maggior favore rispetto a quanto attualmente scontato nelle previsioni tendenziali con riguardo alle missioni in corso, come definite sulla base dei provvedimenti di contenuto analogo che si sono succeduti nel tempo. Ciò al fine di verificare in quale misura il rifinanziamento delle missioni esistenti possa eventualmente risultare maggiormente oneroso rispetto al quadro normativo in essere, con conseguente necessità di approntare, per fattispecie analoghe, maggiori risorse rispetto a quelle attualmente necessarie.

ARTICOLO 7

Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale

La norma prevede che al personale impegnato nelle missioni internazionali sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301/1982, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge n. 417/1978, fissando un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente (comma 1)

Si evidenzia che la legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento", all'articolo 1, dispone l'applicazione dell'art. 13 della legge n. 836/1973 e dell'articolo 10 della legge n. 417/1978, che prevedono che al personale militare in oggetto sia dovuto -per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2, reca, inoltre disposizioni in materia di trattamento in caso di decesso ed invalidità del personale impegnato in missioni internazionali.

Nello specifico, viene disposta (primo periodo) l'applicazione dell'art. 1897 del Codice dell'ordinamento militare (COM) in caso di decesso per causa di servizio, mentre, con riguardo all'invalidità per la medesima causa, viene prevista l'applicabilità delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (DPR n. 1092/1973). Il secondo periodo prevede che il citato trattamento si cumuli con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti dagli artt. 1896 e 1898 del COM. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica, inoltre, l'articolo 881

del COM che reca disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali.

Viene, altresì, disposto che al personale delle Forze armate che nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assolta dal contingente, è deceduto o ha riportato una invalidità permanente sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo. A tal fine è autorizzata la spesa di **euro 2.216.000** per il 2015 e, a decorrere dal 2016, la spesa indicata secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A riportata a seguire. Con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefici di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1961 (comma 2-*bis*)

Tab. A (euro)

Anno	Numero beneficiari	Deceduti e invalidi (8 nuovi ingressi/anno)	Deceduti e invalidi dal secondo anno (montante nuovi ingressi)	Totale complessivo
2015	8	2.216.000	0	2.216.000
2016	16	2.216.000	195.168	2.411.168
2017	24	2.216.000	390.336	2.606.336
2018	32	2.216.000	585.504	2.801.504
2019	40	2.216.000	780.672	2.996.672
2020	48	2.216.000	975.840	3.191.840
2021	56	2.216.000	1.171.008	3.387.008
2022	64	2.216.000	1.171.008	3.387.008
2023	72	2.216.000	1.366.176	3.582.176
dal 2024	80	2.216.000	1.561.344	3.777.344

Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa⁹ (comma 3)

Al riguardo, con riferimento ai commi 1, 2 e 3, si ribadisce l'esigenza di evidenziare la portata innovativa delle disposizioni rispetto a quanto finora disposto in materia, individuando le relative implicazioni finanziarie. Con riguardo al comma 2-*bis*, nel rilevare che l'autorizzazione di spesa è indicata per gli anni successivi al 2015 mediante rinvio ad una tabella allegata alla proposta in esame, si evidenzia che non appaiono chiari i dati e gli elementi sottostanti la determinazione di tale spesa, come indicata nella medesima tabella. Premessa la necessità di acquisire tali informazioni, andrebbe altresì valutato: se sia congruo,

⁹ Ai sensi dell'art. 1881 del codice dell'ordinamento militare.

in relazione ai benefici in esame, il riferimento ad un limite massimo di spesa equivalente alla spesa autorizzata, tenuto conto delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte; se sia idoneo il rinvio alla legge di stabilità per l'estensione dei benefici a soggetti per i quali gli eventi lesivi si siano verificati prima dell'entrata in vigore della norma in esame, tenuto conto che i relativi effetti onerosi sembrano che si colleghino direttamente alle previsioni in esame e debbano quindi essere considerati nell'ambito di tale provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla spesa derivante dall'estensione dei benefici già previsti a legislazione vigente in favore delle vittime del terrorismo anche al personale delle Forze armate che - nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali - sia deceduto o abbia riportato un'invalidità permanente, pari a 2,216 milioni di euro per l'anno 2015 e, quanto agli anni decorrenti dal 2016, agli importi indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento (comma 2-bis), appare opportuno specificare a valere su quali risorse sarà assicurata la copertura dei predetti oneri.

Con riferimento all'ultimo periodo della disposizione in commento, in base al quale con la legge di stabilità si provvederà ad estendere i benefici di cui alla disposizione medesima agli eventi verificatisi in data anteriore a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame, e comunque non antecedente al 1° gennaio 1961, si rappresenta che la formulazione della norma non appare coerente con il dettato dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione, dal momento che, pur trattandosi di oneri certi, la cui insorgenza prescinde dallo svolgimento delle missioni internazionali, si rinvia l'individuazione della relativa copertura finanziaria ad un successivo provvedimento di legge.

ARTICOLO 8

Personale prigioniero o disperso

La norma prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento economico indennitario ed assicurativo¹⁰ anche al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Si evidenzia che l'articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso), richiamato dai successivi decreti di proroga delle missioni internazionali prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, dello stesso decreto, disciplinanti la materia dell'indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Al riguardo, pur considerato che la disposizione sembra riprodurre il contenuto di previsioni già recate dai più recenti decreti di proroga missioni internazionali, si ribadisce quanto evidenziato con riferimento agli articoli precedenti circa l'esigenza di acquisire elementi in merito ai possibili effetti finanziari rispetto alle esigenze di spesa connesse a fattispecie analoghe sulla base dell'attuale quadro normativo.

ARTICOLI da 9 a 11

Prolungamento ferma e richiami in servizio, valutazione del servizio prestato e partecipazione a concorsi interni.

Le norme prevedono che:

- per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda¹¹ (articolo 9);
- i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i

¹⁰ Di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 4, 6 e 7, all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 1.

¹¹ Ai sensi dell'art. 988-*bis* del codice dell'ordinamento militare.

- reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi¹² ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore (articolo 10);
- i militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria (articolo 11).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto le norme di cui agli articoli 9 e 10 sembrano finalizzate a consolidare quanto già previsto, in base a specifiche disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, in precedenti decreti di proroga missioni internazionali. Nulla da osservare in merito all'articolo 11 stante il suo contenuto ordinamentale.

ARTICOLI da 12 a 14

Utenze telefoniche di servizio, orario di lavoro, riposi e licenze

Le norme prevedono che al personale che partecipa alle missioni internazionali:

- venga concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato (articolo 12);
- non si applichino le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro (articolo 13).

Viene, altresì, disposto che al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione. Il periodo di impiego

¹² Ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del codice dell'ordinamento militare.

nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario (articolo 13-*bis*).

Viene, infine previsto che al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili (articolo 14).

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle norme in esame, che paiono suscettibili di incrementare, a parità di altre condizioni, le occorrenze di spesa connesse al finanziamento delle missioni.

ARTICOLO 15

Consigliere per la cooperazione civile

La norma prevede che nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli esteri possa conferire l'incarico di Consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale (comma 1). Viene previsto, inoltre, che il Consigliere della cooperazione civile benefici del trattamento economico ed indennitario riconosciuto, dall'art 204 del DPR n. 18/1967 ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali (commi 2 e 3).

L'art. 204 del DPR n. 18/1967 prevede che ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali, di cui all'art. 35 del medesimo decreto, venga attribuita un'indennità adeguata e che il trattamento economico complessivo sia comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.

Al riguardo si evidenzia che la norma appare suscettibile di determinare effetti di maggiore spesa connessi alla creazione della nuova figura del consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale, con possibile incremento del costo delle missioni a parità di altre condizioni. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 16

Disposizioni in materia penale

La norma, prevede tra l'altro, che nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di

specifici reati militari, oltre che negli altri casi previsti dalla legge (comma 3). In tali casi si procede all'interrogatorio dell'interessato e all'udienza di convalida a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia. Il collegamento è realizzato con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. L'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo (comma 4).

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dalla norma, con specifico riguardo alla possibilità (comma 4) di disporre l'interrogatorio di un militare arrestato nel corso di missioni internazionali e l'avvio del procedimento di convalida del relativo arresto mediante collegamento video-telematico o audiovisivo, nonché in merito al riconoscimento allo stesso del diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia.

ARTICOLI 17 e 18

Disposizioni in materia contabile

Le norme, prevedono che, nei casi di necessità ed urgenza:

- il Ministero della difesa, in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali, possa ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'onere, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 3, (articolo 16, comma 2);
- i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3 (articolo 18).

Nulla da osservare al riguardo tenuto conto che le disposizioni assumano prevalente carattere procedurale e che sono in genere contenute nei decreti di proroga delle missioni internazionali.

ARTICOLO 21

Disposizioni in materia aeromobili di Stato

Normativa vigente: l'art. 744 del codice della navigazione, definisce aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

Il DM 28 dicembre 2007, reca - ai sensi dell' art. 9 del Reg (CE) 1794/2006 - la disciplina delle esenzioni tariffarie di rotta e di terminale, per determinate categorie di volo, tra i quali quelli degli aeromobili di Stato o equiparati. L'articolo 4 del decreto prevede, in particolare, che al fine del rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'ENAV provvede ad inoltrare alle amministrazioni fruitrici dei servizi oggetto delle esenzioni, con cadenza trimestrale, l'indicazione del corrispettivo correlato all'erogazione dei servizi resi in regime di non remunerazione dei costi indicando, altresì, il numero dei voli e delle unità di servizio erogate. I costi derivanti dalle esenzioni tariffarie, disposte con il decreto in riferimento ed indicate nel contratto di servizio tra le amministrazioni dello Stato competenti ed ENAV, dovranno essere contenute nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le norma prevede¹³ l'equiparazione agli Aeromobili di Stato degli aeromobili, utilizzati - da operatori pubblici o privati, anche occasionalmente - per attività di supporto alla pace.

Al riguardo, si rileva che l'art. 4 del DM 28 dicembre 2007 – che disciplina il regime delle esenzioni tariffarie di rotta e di terminale per determinate categorie di volo, tra i quali quelli degli Aeromobili di Stato - prevede che i costi derivanti da tali esenzioni, indicati nel contratto di servizio tra le amministrazioni dello Stato competenti ed ENAV, debbano essere contenute nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

¹³ Modificando l'art. 744, quarto comma del codice della navigazione.

Appare peraltro opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito alla disposizione in esame che, estendendo la qualifica di Aeromobile di Stato a quegli aeromobili, utilizzati da operatori pubblici o privati, anche occasionalmente per attività di supporto alla pace, appare suscettibile di ampliare la platea di soggetti potenzialmente beneficiari del regime di esenzione in riferimento.